

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CLUB ALPINO ITALIANO, SEZIONE DI VICENZA - APS

Indice generale

TITOLO I – L'ASSOCIAZIONE.....	3
Art. 1 – Denominazione e Durata.....	3
Art. 2 – Sede Legale.....	3
Art. 3 – Natura.....	3
Art. 4 – Scopi.....	3
TITOLO II– I SOCI DELLA SEZIONE.....	4
Art. 5 – Categorie di Soci.....	4
Art. 6 – Ammissione.....	4
Art. 7 – Quota associativa, contributi, morosità.....	5
Art. 8 – Obblighi.....	5
Art. 9 – Dimissioni.....	5
Art. 10 - Perdita della qualità di Socio.....	5
Art. 11 - Sanzioni disciplinari.....	5
Art. 12 – Controversie e tentativo di conciliazione.....	5
TITOLO III – GLI ORGANI DELLA SEZIONE.....	6
Art. 13 – Organi della Sezione.....	6
ASSEMBLEA.....	6
Art. 14 – Assemblea dei Soci.....	6
Art. 15 – Convocazione.....	6
Art. 16 – Partecipazione e diritto di voto.....	7
Art. 17 – Presidente e Segretario dell'assemblea dei soci.....	7
Art. 18 – Deliberazioni.....	7
CONSIGLIO DIRETTIVO.....	8
Art. 19 – Composizione, durata e scioglimento.....	8
Art. 20 – Funzioni.....	8
Art. 21 – Convocazione.....	9
Art. 22 – Partecipazione.....	9
PRESIDENTE.....	9
Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente.....	9
VICEPRESIDENTE.....	10
art. 24 – Compiti e nomina del Vicepresidente.....	10
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO.....	10
art. 25 – Compiti e nomina del Segretario del Consiglio.....	10
TESORIERE E SEGRETARIO AMMINISTRATIVO.....	10
Art. 26 – Compiti e nomina del Tesoriere.....	10
Art. 27 –Compiti e nomina del Segretario Amministrativo.....	10
ORGANO DI CONTROLLO.....	11
Art. 28 – Composizione, durata e funzioni.....	11
TITOLO IV – LE CARICHE SOCIALI.....	11
Art. 29 – Condizioni di eleggibilità.....	11
Art. 30 - Gratuità delle cariche.....	11

TITOLO V – ARTICOLAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE.....	12
SCUOLE, GRUPPI, COMMISSIONI, SOTTOSEZIONI.....	12
Art. 31 – Costituzione e limiti.....	12
art. 32 – Autonomia.....	12
Art. 33 - Trasparenza.....	12
SOTTOSEZIONI.....	12
Art. 34 – Costituzione della Sottosezione.....	12
Art. 35 – Autonomia della Sottosezione.....	12
Art. 36 – Organizzazione della Sottosezione.....	12
Art. 37 – Scioglimento della Sottosezione.....	13
TITOLO VI – IL PATRIMONIO, LE RISORSE ECONOMICHE, LO SCIoglimento	13
Art. 38 –Patrimonio.....	13
Art. 39 – Risorse economiche.....	13
Art. 40 – Divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione.....	14
Art 41 – Scioglimento della Sezione.....	14
TITOLO VII - L'AMMINISTRAZIONE.....	14
Art. 42 – Esercizio Sociale.....	14
TITOLO VIII – LE NORME FINALI E GENERALI.....	14
Art. 43 – Norme finali.....	14
Art. 44 - Rinvio alle norme generali.....	14
Art. 45 – Entrata in vigore.....	15

TITOLO I – L'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione e Durata

E' costituita in Vicenza dal 1875 l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO, Sezione di Vicenza"; con il presente statuto, redatto nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, la denominazione è modificata in "CLUB ALPINO ITALIANO, Sezione di Vicenza - Associazione di Promozione Sociale" con sigla "CAI, Sezione di Vicenza - APS".

L'Associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – Sede Legale

La sede legale è in Vicenza – Contrà Porta S. Lucia, 95.

Nei locali della Sede Sociale non possono svolgersi attività che contrastino con gli scopi che l'Associazione intende perseguire.

Art. 3 – Natura

Il "CAI, Sezione di Vicenza - APS" è un ente del terzo settore di diritto privato, è dotato di personalità giuridica, con un proprio ordinamento che gli assicura autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale, può acquistare, possedere e alienare beni e diritti.

L'Associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.

L'Associazione è una struttura territoriale del Club Alpino Italiano a cui uniforma il proprio ordinamento e dal quale recepisce le linee di indirizzo e le modalità operative dell'attività sociale.

L'Associazione si rapporta al Raggruppamento Regionale Veneto del Club Alpino Italiano.

Art. 4 – Scopi

L'Associazione "CAI, Sezione di Vicenza - APS" persegue, senza scopo di lucro e in forma di azione volontaria, le finalità civiche di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale individuate dall'art.5 del D.Lgs. 117 del 2017, comma 1 alle lettere e) "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali", f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni", i) "organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato", k) "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale".

L'Associazione promuove la pratica dell'alpinismo, dell'escursionismo e della speleologia in ogni loro manifestazione; privilegia la conoscenza, lo studio e la tutela dell'ambiente montano e collinare del territorio della Regione del Veneto in cui si svolge in prevalenza l'attività di promozione sociale e nel quale l'Associazione persegue prioritariamente le proprie finalità statutarie.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- 1) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi, capanne sociali e bivacchi;
- 2) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- 3) alla diffusione della frequentazione consapevole degli ambienti montano, collinare e ipogeo mediante l'organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-

- escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad essa propedeutiche;
- 4) all'approfondimento della conoscenza e della frequentazione consapevole degli ambienti montano, collinare e ipogeo mediante la indizione, programmazione, organizzazione e gestione, in accordo con le apposite scuole e gruppi sociali competenti in materia, di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- 5) alla formazione, in collaborazione con le apposite Scuole del CAI competenti in materia, dei propri soci come Operatori, Accompagnatori e Istruttori per lo svolgimento delle attività di cui ai punti 2), 3) e 4);
- 6) alla promozione della Montagnaterapia secondo le direttive degli organi centrali del CAI e in sinergia con le associazioni e gli enti accreditati;
- 7) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano, collinare e ipogeo;
- 8) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano, collinare e ipogeo;
- 9) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- 10) a diffondere e promuovere gli scopi e i contenuti delle iniziative sociali mediante:
- la pubblicazione e l'aggiornamento di un sito web;
 - l'edizione di un periodico sezionale, del quale è editrice e proprietaria;
 - l'organizzazione di manifestazioni culturali in collaborazione con le altre società vicentine affini;
 - l'organizzazione di viaggi per i Soci del CAI;
 - l'utilizzo degli strumenti ritenuti più idonei al conseguimento degli scopi sociali;
- 11) a curare la sede dell'Associazione;
- 12) ad aggiornare, privilegiando l'informatizzazione, la biblioteca, la cartografia e l'archivio sezionale.

TITOLO II– I SOCI DELLA SEZIONE

Art. 5 – Categorie di Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: Ordinari, Familiari, Giovani e Benemeriti.
Sono Soci Ordinari i maggiorenni di età o che diventino tali nel corso dell'anno sociale.
Sono Soci Familiari i componenti del nucleo familiare del Socio Ordinario, con esso conviventi, che siano maggiorenni o che diventino tali nel corso dell'anno sociale.
Sono Soci Giovani coloro che non raggiungono la maggiore età durante l'anno sociale in corso.
Il Consiglio Direttivo Sezionale può nominare Socio Benemerito la persona che consegue l'iscrizione alla Sezione versando alla stessa un contributo considerato rimarchevole.
Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci sezionali.

Art. 6 – Ammissione

La richiesta di ammissione al Club Alpino Italiano è libera, personale e non trasmissibile, va presentata al Consiglio Direttivo Sezionale che decide sulla sua accettazione.
La richiesta del minore di età deve essere firmata anche da chi esercita la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo, con giudizio motivato da comunicare all'interessato, può rigettare la richiesta di ammissione nella prima seduta utile.

Art. 7 – Quota associativa, contributi, morosità

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione;
- b) la quota associativa annuale comprendente il contributo per le pubblicazioni sociali nazionali e per le coperture assicurative;
- c) le eventuali quote annuali opzionali per servizi diversi o altre pubblicazioni;
- d) gli eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

La quota di ammissione di cui alla lettera a) va versata una tantum all'atto dell'ammissione; le quote di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con il versamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'anno in corso diviene moroso; dal primo aprile perde le coperture assicurative, non riceve le pubblicazioni e non può usufruire dei servizi e delle agevolazioni del CAI.

Art. 8 – Obblighi

Con la richiesta di ammissione il Socio assume l'impegno di

- operare per il conseguimento delle finalità istituzionali,
- ottemperare allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI, allo Statuto ed ai Regolamenti della Sezione, alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo,
- tenere comportamenti conformi ai principi informativi del CAI e alle regole di una corretta ed educata convivenza.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non autorizzate dal Consiglio Direttivo; non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 – Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, per morosità, per decesso, per provvedimento disciplinare.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può applicare, nei confronti del Socio che non ottempera agli obblighi previsti dall'art.8 del presente statuto, le disposizioni del Regolamento Disciplinare del CAI. Il provvedimento, opportunamente motivato, viene notificato dal Consiglio Direttivo al Socio.

Art. 12 – Controversie e tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club alpino italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria né al

parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Contro i provvedimenti disciplinari il Socio e il Consiglio Direttivo della Sezione, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare ricorso secondo le norme procedurali sopra descritte.

E' fatto salvo il diritto del Socio ad essere sentito.

TITOLO III – GLI ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 13 – Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;

ulteriori organi possono essere istituiti in ottemperanza alla legge o per esigenze organizzative della sezione.

ASSEMBLEA

Art. 14 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- adotta lo statuto;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della sezione;
- promuove l'azione di responsabilità verso il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo ed i delegati alle assemblee nazionali e territoriali del Club Alpino Italiano;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- adotta i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione annuale del Presidente;
- approva la costituzione o lo scioglimento di una Sottosezione e ratifica i relativi Regolamenti;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e l'elezione delle cariche sociali di competenza.

L'assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga necessario o dall'Organo di Controllo in caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei

Soci con diritto di voto.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, pubblicato sul sito web sezionale e inviato, anche per via telematica, a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati: il luogo, la data, l'ora della prima convocazione, della seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori.

Sono ammessi alla discussione nell'Assemblea tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo ha inserito nell'ordine del giorno o che siano stati proposti, almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea, dall'Organo di Controllo, dai Reggenti delle Sottosezioni o da almeno il 3% dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 16 – Partecipazione e diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota Sociale; per i soci minorenni il voto potrà essere espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale; i Soci iscritti alle Sezioni Nazionali possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altro Socio e farlo votare in sua vece.

Sono ammesse fino a due (2) deleghe di voto nelle deliberazioni in seduta ordinaria e fino a cinque (5) deleghe di voto nelle deliberazioni in seduta straordinaria.

Per la validità delle sedute sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è necessaria in prima convocazione la presenza, di persona o per delega, della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 – Presidente e Segretario dell'assemblea dei soci

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e cinque Scrutatori; spetta alla Commissione di Verifica Poteri, composta da tre Soci maggiorenni e nominata dal Consiglio Direttivo, verificare l'idoneità dei locali e dei seggi, il diritto di partecipare all'Assemblea dei presenti e la regolarità delle deleghe.

Art. 18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria sono prese a maggioranza semplice mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci con diritto di voto presenti.

Sono esclusi dal computo i voti di astensione e i voti nulli.

Per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio della Sezione eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica e segreto in quanto va apposto su scheda e in luogo che garantisca la riservatezza.

E' escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla sezione.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera a maggioranza qualificata mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci con diritto di voto presenti.

Le deliberazioni per l'approvazione o la modifica dello statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti.

Sono esclusi dal computo i voti di astensione e i voti nulli.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti validamente espressi.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti (3/4) di tutti i Soci iscritti al sodalizio ed aventi diritto di voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche per almeno quindici (15) giorni.

Le deliberazioni concernenti l'acquisizione di nuovi rifugi, l'alienazione a soggetti estranei al CAI di rifugi o altre opere alpine e la costituzione di vincoli reali sugli stessi nonché lo Statuto anche nelle sue modifiche non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizione, durata e scioglimento

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione, dura in carica per un triennio (3 anni) e si compone di undici (11) componenti eletti tra i soci dall'Assemblea.

Al Consigliere, decaduto dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti fino al termine del triennio.

Qualora nel corso del mandato triennale vengano a decadere più di cinque consiglieri originari, entro il termine di sessanta (60) giorni, deve essere convocata l'Assemblea dei Soci per l'elezione degli organi e delle cariche sezionali.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo, entro quindici (15) giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta (30) giorni, per l'elezione delle cariche e degli organi sezionali.

Art. 20 – Funzioni

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e almeno un Vice Presidente; nomina inoltre un proprio Segretario, il Tesoriere ed il Segretario Amministrativo che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni:

- redige i regolamenti e adotta tutte le necessarie iniziative per garantire l'ordinaria funzionalità della Sezione;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti per attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- predispone la delibera per la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- predispone la delibera per la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- redige le modifiche dello Statuto Sezionale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento generale del CAI e del presente Statuto sezionale;
- controlla l'attività di commissioni, gruppi e scuole proponendo eventualmente incaricati per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- approva il Regolamento delle sottosezioni;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali, settantennali e settantacinquennali.
- accerta e delibera la decadenza dall'incarico dei propri membri che, senza giustificato motivo,

- siano stati assenti per tre (3) sedute consecutive o per cinque (5) complessive;
- nomina i tre (3) componenti della Commissione per la verifica dei poteri nell'Assemblea dei Soci;
 - predispone una lista di Soci per la candidatura al Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Convocazione

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, dal Consigliere anziano, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi mediante avviso scritto inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza; contiene il luogo, la data, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono vedere la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in carica e devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, da un Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti, in caso di parità prevale la posizione espressa da chi presiede la riunione.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che coinvolga un componente del Consiglio direttivo, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario del Consiglio o, in sua assenza, da un consigliere all'uopo designato; i verbali sono approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

I verbali ed i libri sociali obbligatori previsti dall'art.15 del D.Lgs 117 del 2017 possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta scritta al Presidente.

Art. 22 – Partecipazione

Alle sedute del Consiglio partecipano con diritto di voto il Presidente e i Consiglieri.

Partecipano, senza diritto di voto e se non eletti come consiglieri, il Segretario del Consiglio, il Tesoriere, il Segretario Amministrativo ed i Reggenti delle Sottosezioni.

Alle sedute del Consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

Il Presidente, con il consenso del Consiglio Direttivo, può invitare alle riunioni tutti coloro il cui contributo sia ritenuto utile allo svolgimento dei lavori all'ordine del giorno.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione:

- è il legale rappresentante della stessa;
- ha la firma Sociale;
- ha poteri di rappresentanza che può delegare, con il consenso del consiglio direttivo.
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo;
- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale,
- predispone con il Tesoriere il conto economico, il bilancio consuntivo e il bilancio previsionale dell'esercizio e lo stato patrimoniale della Sezione;

- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo che dovrà ratificarli nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre (3) anni sociali completi.

Il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

VICEPRESIDENTE

art. 24 – Compiti e nomina del Vicepresidente

Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ha il compito di sostituirlo nello svolgimento di tutte le sue funzioni.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

art. 25 – Compiti e nomina del Segretario del Consiglio

Il Segretario del Consiglio redige e firma i verbali delle riunioni consiliari; coadiuva il Presidente e i Consiglieri; cura le comunicazioni.

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i Soci della Sezione, può non essere un Consigliere e in tal caso partecipa alle riunioni consiliari senza diritto di voto.

TESORIERE E SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Art. 26 – Compiti e nomina del Tesoriere

Il Tesoriere:

- ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione;
- illustra all'Assemblea dei Soci il conto economico, il bilancio consuntivo e il bilancio previsionale;

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i Soci maggiorenni della Sezione, può non essere un Consigliere e in tal caso partecipa alle riunioni consiliari senza diritto di voto.

Art. 27 – Compiti e nomina del Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo:

- collabora con il Presidente e i Consiglieri nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
- sovrintende ai servizi amministrativi della sezione e cura i rapporti burocratici con la Sede Centrale del CAI.

Il Segretario Amministrativo è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci maggiorenni della Sezione, può non essere un Consigliere e in tal caso partecipa alle riunioni consiliari senza diritto di voto.

Il Segretario Amministrativo si può avvalere della collaborazione di uno o più soci individuati con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 28 – Composizione, durata e funzioni

L'Organo di Controllo, salvo quanto previsto dall'art.30 del D.Lgs. 117 del 2017 e se non diversamente disposto dalle norme di legge, si compone di 3 (tre) componenti effettivi e di 2 (due) componenti supplenti eletti dall'Assemblea tra i Soci maggiorenni con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi e dura in carica per un triennio (3 anni).

Al componente, decaduto dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti fino al termine del triennio.

L'Organo di Controllo elegge tra i propri componenti effettivi il presidente, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute e di esporre la relazione annuale all'Assemblea dei Soci.

E' facoltà dell'Organo di Controllo far partecipare alle sue attività, fino ad un massimo di due, i candidati primi non eletti in qualità di membri supplenti senza diritto di voto.

L'appartenenza all'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Consigliere e di Rappresentante all'Assemblea Nazionale dei delegati.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
- esercita il controllo contabile,
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida individuate dalla legge.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori ed ai responsabili delle Scuole, dei Gruppi e delle Commissioni notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno il diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto, ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO IV – LE CARICHE SOCIALI

Art. 29 – Condizioni di eleggibilità

L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano compete ai soli soci maggiorenni, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture territoriali.

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla Sezione da almeno due anni,

assenza di condanne definitive per un delitto non colposo,

mancanza di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale,- provata capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

Non sono candidabili alle cariche Sociali i Soci che hanno un rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o comunque intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali.

Non sono candidabili i consiglieri dopo due mandati consecutivi, salvo le limitate deroghe previste dal Regolamento Sezionale.

Art. 30 - Gratuità delle cariche

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione

di incarico.

TITOLO V – ARTICOLAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

SCUOLE, GRUPPI, COMMISSIONI, SOTTOSEZIONI

Art. 31 – Costituzione e limiti

Il Consiglio Direttivo può costituire e sciogliere Scuole, Gruppi e Commissioni formati da Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni ed i poteri.

art. 32 – Autonomia

Scuole, Gruppi e Commissioni hanno autonomia tecnico-organizzativa in linea con le direttive sezionali e degli Organi Tecnici Centrali e Territoriali Operativi (OTCO/OTTO) di riferimento; non hanno rappresentanza esterna, né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività specifica.

Art. 33 - Trasparenza

Scuole, Gruppi e Commissioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Consiglio Direttivo il programma delle attività.

Il Consiglio Direttivo può approvare il programma o rinviarlo con le indicazioni delle modifiche che ritiene debbano essere apportate.

Scuole, Gruppi e Commissioni devono comunicare periodicamente il rendiconto contabile all'Organo di Controllo e presentare annualmente al Consiglio Direttivo copia dei bilanci preventivo e consuntivo che fanno parte integrante del bilancio della Sezione.

E' vietata la costituzione di Gruppi di non Soci.

SOTTOSEZIONI

Art. 34 – Costituzione della Sottosezione

Il Consiglio Direttivo può, nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni che sono denominate: Club Alpino Italiano – Sezione di Vicenza - APS - Sottosezione di ".....".

La sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei Delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI.

I Soci della Sottosezione fanno parte a tutti gli effetti della Sezione.

La costituzione di una Sottosezione è efficace con l'approvazione della Assemblea dei Soci.

Art. 35 – Autonomia della Sottosezione

La Sottosezione non dispone di autonomia patrimoniale e fiscale, ma solo gestionale. Il suo bilancio fa parte integrante del bilancio della Sezione.

La Sottosezione ha un proprio regolamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione ed è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione e alla ratifica dell'Assemblea dei Soci.

La Sottosezione in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale del CAI.

Art. 36 – Organizzazione della Sottosezione

I Soci della Sottosezione devono essere convocati almeno una volta all'anno, entro il mese di febbraio.

I Soci della Sottosezione eleggono un proprio Consiglio Gestionale composto da non meno cinque (5) membri i quali nominano al loro interno il Reggente della Sottosezione. I nominativi del Reggente e dei componenti del Consiglio Gestionale devono essere comunicati al Consiglio Direttivo.

La durata degli incarichi coincide con quella del Consiglio Direttivo.

La prima convocazione è fatta dal Presidente della Sezione.

Il Reggente convoca i Soci della Sottosezione, amministra la Sottosezione, redige i bilanci e riferisce annualmente alla Sezione.

Il Reggente, o un suo delegato, se non eletto nel Consiglio Direttivo della Sezione, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La mancata trasmissione al Consiglio Direttivo della convocazione dell'assemblea dei Soci della sottosezione e/o del Consiglio Gestionale rende nulla la seduta e le relative decisioni assunte.

Art. 37 – Scioglimento della Sottosezione

I tre quarti (3/4) dei Soci maggiorenni della Sottosezione possono richiederne lo scioglimento al Consiglio Direttivo il quale, valutate le motivazioni addotte e sentito il Reggente delibera in merito.

La delibera sullo scioglimento di una Sottosezione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Le attività risultanti dalla liquidazione, da effettuarsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, confluiscono nel patrimonio della Sezione.

I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione, salvo il diritto di trasferirsi ad altra Sezione, a loro libera scelta.

TITOLO VI – II PATRIMONIO, LE RISORSE ECONOMICHE, LO SCIoglimento

Art. 38 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, che ammonta ad Euro 15.000,00 dei quali indisponibili Euro 4.500,00;
- da beni immobili, mobili registrati e mobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 39 – Risorse economiche

La Sezione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- liberalità dei Soci e/o di altre persone fisiche;
- contributi di enti ed istituzioni pubbliche e/o private;
- redditi derivanti dal patrimonio;
- attività commerciale strettamente funzionale all'attività istituzionale.
- finanziamenti previsti dalla legge e dalla normativa.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività statutarie.

Art. 40 – Divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione e fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione.

Art 41 – Scioglimento della Sezione

La Sezione viene sciolta per delibera dell'Assemblea o nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della Sezione, che si estende anche alle sottosezioni, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO VII - L'AMMINISTRAZIONE

Art. 42 – Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e dell'Organo di Controllo, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il bilancio va pubblicato sul sito web e reso disponibile presso la sede sociale per almeno i quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci.

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione economica e patrimoniale della Sezione.

Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

TITOLO VIII – LE NORME FINALI E GENERALI

Art. 43 – Norme finali

- Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle disposizioni e dei principi statutari, può dettagliare mediante Regolamenti l'organizzazione della sezione.

- Le variazioni della sede legale non costituiscono variazioni dello statuto.

- In deroga a quanto stabilito dall'art. 14 del presente statuto, il Consiglio Direttivo recepisce direttamente le norme imperative dettate dagli ordinamenti sovraordinati mediante modificazioni dello statuto sezionale e ne da comunicazione ai Soci.

Art. 44 - Rinvio alle norme generali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano:

- il Codice Civile, il D.Lgs. 177/2017 e s.m.i., le disposizioni di legge sul Terzo Settore, i principi generali del Diritto;

- le norme della Regione Veneto in quanto compatibile;

- le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano;

- le disposizioni dei Regolamenti della Sezione.

Art. 45 – Entrata in vigore

Il presente Statuto acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI ed entrerà in vigore con l'iscrizione dell'associazione "CAI Sezione di Vicenza - APS" nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Vicenza, 4 luglio 2022

Il Presidente pro tempore della Sezione



Giovanni Vaccari

Giovanni Vaccari

Approvato dal CCIC il 22 gennaio 2023



Giovanni Vaccari

Ratificato dall'Assemblea dei Soci il 21 marzo 2023



Giovanni Vaccari

Iscrizione al RUNTS con Decreto della Giunta Regionale del Veneto n°731 del 21/06/2023



Giovanni Vaccari